

COMUNE DI SASSELLO

Provincia di Savona

BANDO DI CONCORSO

“CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE”

**PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER
IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI – LEGGE 09/12/1998
N.431, ART.11 E DECRETO DEL MINISTERO DEI LL.PP.
DEL 07/06/1999**

Premesso che:

LA REGIONE LIGURIA

Con proprio atto n.392/2009, pubblicato sul B.U.R.L. n.17 del 29/04/2009, ha provveduto ad approvare i criteri di assegnazione del finanziamento da ripartire fra i Comuni liguri, della risorsa ad essa attribuita con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 05/11/2008, che ripartisce tra le Regioni l'importo disponibile per l'anno 2008, assegnando alla Liguria la somma di € 7.032.762,89, nonché la L.R. n. 48 del 24/12/2008 la quale, ad integrazione della predetta quota statale prevede uno stanziamento pari ad € 2.700.000,00.

IL COMUNE DI SASSELLO

In attuazione del D.M. 07/06/1999, art. 2 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 392 del 03/04/2009 pubblicata sul B.U.R.L. n.17 del 29/04/2009.

EMANA

Il seguente bando di concorso per l'assegnazione di contributi a fondo perduto a conduttori di alloggi in locazione.

ARTICOLO 1

(Requisiti per l'assegnazione – previsti dall'art.11 della legge 09/12/1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” per l'anno 2008)

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione registrato. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni superiori a 8.320,00= euro.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Sassello;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici.
- f) valore dell'ISE (Indicatore Situazione Economica), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a € 31.080,00=;

- g) valore dell'ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il Fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 2, non superiore a € 17.650,00=;
- h) ammontare del canone indicato nel contratto di locazione (comprensivo degli aggiornamenti ISTAT e al netto degli oneri accessori), la cui incidenza (I-max) rispetto al valore dell'ISE-fsa (Indicatore Situazione Economica per il Fondo sociale affitti) non sia inferiore alle percentuali di seguito indicate nell'ambito della corrispondente fascia dell'ISEE-fsa:

Fascia	I max (CL/ISEfsa)	ISEEfsa
A	10,0%	<= 4.160
B	11,5%	4.161 - 5.220
C	13,0%	5.221 - 6.240
D	14,5%	6.241 - 7.250
E	16,0%	7.251 - 8.320
F	17,5%	8.321 - 9.330
G	19,0%	9.331 - 10.400
H	20,5%	10.401 - 11.410
I	22,0%	11.411 - 12.420
L	23,5%	12.421 - 14.500
M	25,0%	14.501 - 17.650

- i) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente immigrato, dichiara altresì se alla data della domanda è in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria, ai sensi dell'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133.

In caso di reiterazione della domanda (già presentata per l'annualità precedente), è possibile presentare un'istanza semplificata ovvero una integrazione, laddove i soli cambiamenti intervenuti riguardano l'aggiornamento dell'ISEEfsa e il canone effettivamente sostenuto (ricevute di pagamento), mentre restano inalterati tutti i rimanenti dati (contratto di locazione, componenti del nucleo, non titolarità di alloggio adeguato ecc..).

ARTICOLO 2

(Indicatore della Situazione Economica per il Fondo Sociale Affitti – ISEfsa)

L'indicatore della situazione economica per il Fondo sociale affitti, denominato ISEfsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109).

Ai fini della predetta determinazione non si applica tuttavia la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/01.

La determinazione dell'ISEfsa risulta quindi dalla seguente formula:

$\text{ISEfsa} = (\text{ISE} + \text{canone originariamente detratto})$

Ne consegue la determinazione dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) secondo la seguente formula:

$\text{ISEEfsa} =$	$\text{ISEfsa} / \text{coeff. Nucleo fam. o PSE (Parametro Scala di Equivalenza)}$
--------------------	--

Ai sensi dell'art 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta una dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno precedente.

Il canone sopportabile (CS) è il prodotto tra il valore ISEfsa del nucleo familiare richiedente e l'Incidenza massima ammissibile (I-max) definita dalla tabella di cui al precedente articolo 1:

$\text{CS} =$	$(\text{ISEfsa} \times \text{I}_{\text{max}})$
---------------	--

Il contributo (CT) è definito come differenza tra canone di locazione (CL) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) di onere effettivo, arrotondato all'unità superiore:

$\text{CT} = [(\text{CL} - \text{CS}) / 12] \times \text{N}$
--

Ai fini del calcolo del canone sopportabile (CS), sono stabiliti i seguenti casi di rideterminazione del valore dell'ISEfsa del nucleo familiare richiedente:

- a) se il canone sostenuto è minore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore alla somma del canone stesso più 5.000,00= euro, l'ISEfsa viene virtualmente considerata uguale a tale somma.
- b) se il canone sostenuto è maggiore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore al doppio del canone stesso, l'ISEfsa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

I limiti massimi di contributo concedibili dai comuni, sono i seguenti:

	Contributo massimo ammissibile
Fasce A - H	Euro 3.100,00
Fasce I - M	Euro 2.350,00

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 300,00= euro.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali (150,00= ovvero 300,00= euro).

ARTICOLO 3 (Domanda di partecipazione)

La domanda di assegnazione del contributo e la scheda di monitoraggio della condizione abitativa, dovranno essere redatte su apposito modulo da ritirarsi presso il Comune di Sassello (Ufficio Servizi Sociali – Viale Marconi tel. 019/720012 o Ufficio Protocollo p.za Concezione tel 019/724103) e disponibile sul sito internet www.comunesassello.it

La domanda dovrà essere presentata entro le ore **12.00 del 01/08/2009** a pena di inammissibilità.

Il richiedente allega alla domanda la seguente documentazione per la formazione della graduatoria del predetto bando:

- I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro di Savona;
- copia di tutte le ricevute del canone di locazione pagato per l'anno 2008 al netto degli oneri accessori;
- copia dell'eventuale provvedimento di intimazione di sfratto o citazione.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto eventualmente autocertificato. Si ricorda che in caso di falsa dichiarazione decadranno i benefici ottenuti e si incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla legge.

Il Comune raccoglie su apposita scheda (modello B) le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA".

ARTICOLO 4 (Formazione della graduatoria)

1. Il Comune di Sassello verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dall'utenza interessata. Espletate le incombenze di cui al comma 1 l'Ufficio comunale competente provvederà alla formulazione della graduatoria definitiva, indicando le domande inammissibili per

manca dei requisiti, che tuttavia saranno rappresentate nell'elenco da inviare alla Regione Liguria.

2. Verrà formulata un'unica graduatoria con un unico elenco di beneficiari ammessi secondo una scala di progressività che tiene conto del valore I.S.E.E.

Qualora l'ISEfsa del nucleo familiare richiedente risulti pari a zero, ovvero sia comunque inferiore al doppio del canone sostenuto, ai fini della determinazione del contributo, l'ISEfsa stessa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

Non si erogano contributi inferiori ai € 300,00.

La graduatoria definitiva verrà affissa all'Albo Pretorio Comunale per almeno 15 giorni consecutivi; entro tale termine gli interessati possono richiedere la verifica del punteggio attribuito.

ARTICOLO 5

(Modalità di utilizzo del fondo trasferito)

Al fine di agire positivamente sull'omogeneità dei dati di fabbisogno e quindi sulla possibilità di ripartire in modo equo le risorse attribuite al Comune, assicurando in questo modo anche la parità di trattamento a tutti i richiedenti sui quali andrà ad incidere la carenza della quota trasferita rispetto al fabbisogno, l'Ufficio Servizi Sociali prevede espressamente la **riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti**, nel caso l'importo trasferito dalla Regione Liguria sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune.

ARTICOLO 6

(Esclusione)

Il Comune Procederà alla non ammissione delle istanze pervenute, dandone immediata comunicazione qualora il richiedente:

- a) sia in possesso di un valore ISEfsa la cui incidenza reale del canone sia inferiore a quella prevista per la fascia medesima;
- b) abbia dichiarato il falso;
- c) abbia subito sfratto per morosità.

ARTICOLO 7

(Definizioni)

Per nucleo familiare si deve intendere: la famiglia costituita da coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini sino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia anagraficamente dimostrata nelle forme previste dalla legge.

Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o di affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia anagraficamente dimostrata nelle forme previste dalla legge.

E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare così come previsto nel modello A) allegato al modulo di domanda.

ARTICOLO 8 (Sanzioni)

1. Ai sensi del D.lgs. 31/03/1998 n.109, art.4, comma 2, potranno essere operati, nei confronti dei beneficiari dei fondi, controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
2. In caso di dichiarazioni mendaci da parte dei conduttori, verrà applicato l'art. n. 26 della Legge 04/01/1968.

Sassello, _____

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
Dott. Daniele Pitto